

Accordo quadro per la manutenzione edile degli immobili di proprietà e in uso all'Agenzia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

R.U.P.: ing. Giovanni Rodà

CAPO 1°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'ACCORDO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo appaltatore, come definito ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016), in base al quale affidare in appalto l'esecuzione di tutte le opere edili ed affini necessarie per la manutenzione e per l'esecuzione di nuove opere di piccola entità, finalizzate alla conservazione, adeguamento, trasformazione e miglioramento degli immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, da effettuarsi mediante prestazione di mano d'opera, fornitura di materiali, mezzi d'opera, noli, somministrazioni ed opere provvisorie occorrenti. Con la conclusione dell'accordo quadro l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto per la singola annualità ed entro il periodo di validità dell'accordo.
2. L'accordo quadro è stipulato con unico contraente. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
3. Gli interventi (ovvero singoli contratti attuativi nel seguito anche "ordinativi") non sono predeterminati nel numero e nella consistenza, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Agenzia. Ciascun intervento manutentivo sarà individuato di volta in volta, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, e sarà attuato previa adozione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli atti necessari alla sua esecuzione. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Costituiscono oggetto della presente procedura gli interventi manutentivi di natura, straordinaria e di pronto intervento di qualsiasi tipologia che dovranno essere svolti su tutti gli immobili di proprietà del Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, restando inteso che, ogni nuovo fabbricato acquisito o comunque in uso all'Agenzia potrà essere oggetto di intervento da parte dell'appaltatore senza che quest'ultimo possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.
Gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sintetizzati in maniera non esaustiva, e riassumersi come segue:
 - ripristino pavimenti, intonaci, riparazione coperture e tutte quelle opere murarie in genere occorrenti;
 - pulitura e decorazione di spazi interni, facciate di edifici e recinzioni;
 - disostruzione tubature di scarico;
 - interventi su servizi igienici e relativi impianti;
 - decorazioni interne o esterne di porzioni di edificio, in pittura multicolore o idropittura oppure di superfici metalliche o lignee;
 - modeste ristrutturazioni per mutate esigenze funzionali o necessità sopravvenute;
 - rifacimento parziale/totale opere di impermeabilizzazione;

- realizzazione e modifica murature e tramezzature in laterizio e cartongesso;
- interventi su controsoffitti in doghe metalliche o pannelli in stretto coordinamento con le imprese di lavori di tipo impiantistico, le quali indicheranno tempi, zone e superfici da aprire, richiudere, modificare, risistemare;
- revisione, sistemazione e rifacimento porzioni di manti di copertura dalle svariate tipologie,
- rifacimento parziale/totale intonaci interni ed esterni di qualunque tipologia;
- opere di verniciatura e tinteggiatura;
- interventi finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche;
- opere di puntellamento e messa in sicurezza (ponteggi, impalcature, ecc.)
- realizzazione e sostituzione controsoffitti;
- interventi da falegname;
- interventi sulle recinzioni;
- manutenzione straordinaria infissi;
- opere da fabbro;
- assistenze murarie ed interventi di natura impiantistica;
- opere di impermeabilizzazione e di isolamento in generale;
- opere da vetraio;
- piccoli interventi di saldatura;
- ogni altro intervento di manutenzione straordinaria di qualunque genere sugli immobili nella disponibilità dell'Agenzia.

L'elenco di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo e potrà ampliarsi secondo necessità intervenute nel corso della durata contrattuale.

Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice secondo quanto riportato al successivo art. 9 "Modalità di intervento".

Art. 2 AMMONTARE DELL'ACCORDO

1. L'importo dell'accordo quadro è definito come segue:
2. L'importo dell'accordo quadro ammonta a € 24.000,00 per ogni anno solare per complessivi € 72.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che dovranno essere valutati in relazione al singolo intervento.

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'accordo quadro è fissata dalla data dell'aggiudicazione definitiva per 36 mesi continuativi.

L'Agenzia si riserva di far avviare l'appalto entro 30 gg dalla comunicazione formale dell'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Entro il suddetto arco di tempo di validità contrattuale avverranno le successive consegne dei lavori, relativamente ai singoli interventi che si renderà necessario effettuare, sulla base delle priorità rilevate dall'Agenzia, non predeterminati, in questa fase, né nel numero né nella singola consistenza in termini economici.

L'Accordo quadro si esaurirà prima della scadenza naturale sopra indicata nel caso di:

- risoluzione;
- esaurimento dell'intero importo contrattuale (allorquando cioè anche prima della scadenza naturale siano stati emessi Ordinativi per un importo pari all'importo contrattuale).

Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale;
 - b) lettera di invito e relativi allegati;
 - c) elenco immobili
 - d) elenco prezzi corrispondente al PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI della Regione Friuli Venezia Giulia – approvato con delibera della Giunta regionale n. 1826 del 4 dicembre 2020.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - d) la Legge Regionale 14/2002 per quanto applicabile;
 - e) disciplina contenuta nel Codice Civile;
 - f) normativa specifica in materia.

La sottoscrizione dell'accordo-quadro da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento.

Art. 5 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'accordo quadro deve intendersi affidato "a misura".
2. L'importo massimo dell'accordo quadro è invariabile e pari a € 72.000,00.= oltre IVA 22%. Il codice CIG dell'accordo quadro è: CIG 892335055E. L'importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 6 CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

La misurazione e valutazione dei lavori relativi a ogni singolo ordinativo avverrà mediante redazione di appositi "libretti dei sottocomputi" vistati dal Direttore dei Lavori e riportati nella documentazione contabile complessiva. Ai prezzi unitari riferiti al prezzario regionale di cui all'art. 4, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'applicazione del prezzario di riferimento, applicato alla singola giornata di intervento, è subordinata alla verifica da parte del Direttore dei Lavori che il valore complessivo delle lavorazioni, computate a misura nei singoli ordini di intervento, non potrà in alcun modo essere inferiore al valore attribuito al solo costo della manodopera computato secondo i prezzi di cui al prezzario stesso ribassati del medesimo ribasso offerto in sede di gara. Nel caso in cui la verifica della contabilità di cantiere, eseguita a misura, risultasse inferiore al valore come sopra definito, la contabilizzazione dell'intervento avverrà in economia attraverso la compilazione di liste.

Nel caso in cui talune lavorazioni/prestazioni non siano presenti nel prezzario Regionale, si farà riferimento all'analisi del nuovo prezzo, sul quale ugualmente sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Le liste in economia sono da intendersi eccezionali qualora non sia possibile ricondurre le lavorazioni ordinate alla tipologia delle voci delle opere compiute di cui al prezzario di cui all'art. 4. Per le eventuali liste in economia, si applicano comunque i prezzi del prezzario Regionale applicando ad essi il ribasso percentuale offerto dalla ditta in sede di gara.

Il Direttore dei lavori può richiedere in qualsiasi momento all'appaltatore la redazione di preventivi per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e per l'esecuzione di nuove opere di piccola entità, secondo le esigenze dell'Agenzia.

Il suddetto preventivo, compilato a corpo e/o a misura a seconda della richiesta del Direttore dei Lavori utilizzando ed indicando comunque i singoli prezzi unitari di contratto e le relative quantità, dovrà essere redatto e consegnato dall'appaltatore entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo proroga concessa dal Direttore dei Lavori per casi di lavori particolari, complessi o per i quali risulta necessario un approfondimento del problema da risolvere. La validità del preventivo non potrà essere inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sua consegna all'Agenzia.

Nulla sarà dovuto per la redazione del preventivo anche in caso di non accettazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

L'appaltatore è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

Sono comunque valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se non espressamente richiamate.

Art. 7 CATEGORIE PREVALENTI, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del D.P.R. n. 34 del 2000/articoli 61 e 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG 1» Edifici civili e industriali”.
2. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.
3. La categoria prevalente di cui al comma 1 è costituita da lavorazioni omogenee.
4. Le relative lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 50%.

Art. 8 DESCRIZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. I lavori richiesti consistiranno nella esecuzione di interventi, da contabilizzare a corpo o a misura, per manutenzioni straordinarie e di pronto intervento di qualsiasi tipologia, ordinati dalla Direzione Lavori e conseguenti o meno ai computi di perizia predisposti dall'operatore economico ed accettati dall'Agenzia, secondo le modalità riportate nel presente Capitolato, e con riferimento all'elenco prezzi. Per ogni intervento eseguito, l'impresa dovrà inoltre fornire il relativo rendiconto contabile e documentale. I lavori di

manutenzione potranno consistere nelle tipologie principali riportate nell'elenco indicativo di cui all'art. 1 comma 4. L'importo totale massimo a disposizione per i lavori da contabilizzare rimane comunque quello risultante dall'importo netto a base di gara. I servizi accessori richiesti e ricompresi nel prezzo dell'accordo quadro, come meglio descritti nel presente Capitolato, riguardano:

- esecuzione di sopralluoghi specifici. I sopralluoghi potranno o meno portare alla redazione di computi e/o preventivi di spesa, come meglio specificato di seguito;
 - predisposizione di preventivi di spesa su richiesta della Stazione Appaltante. I preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente accordo quadro;
 - predisposizione del POS o del PSS in accordo con le previsioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - ricerca e presentazione alla D.L. di modelli/prodotti compreso schede tecniche.
2. I lavori oggetto del presente accordo-quadro saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:
- a) manutenzione programmata (straordinaria) e interventi non programmati di modesta entità;
 - b) pronto intervento (manutenzione urgente su richiesta d'intervento da parte del Direttore dei Lavori.);

a) MANUTENZIONE PROGRAMMATA E INTERVENTI NON PROGRAMMATI DI MODESTA ENTITA'

La manutenzione programmata consiste nell'esecuzione delle prestazioni necessarie a mantenere e ripristinare la funzionalità delle componenti edilizie assicurando adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verrà eseguita secondo programmi concordati e definiti dal Direttore dei Lavori.

Di volta in volta il Direttore dei Lavori procederà a:

- a) definire le opere in tipologia e consistenza;
- b) definire gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e verificare se ricorrano le condizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 per la predisposizione del Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 dello stesso Decreto Legislativo;
- c) acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie;
- d) impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione alla Ditta appaltatrice.

I programmi di lavori saranno comunicati all'Impresa affidataria mediante "ordinativo" trasmesso via PEC, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio degli interventi, l'ordinativo dovrà essere sottoscritto e restituito via PEC al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione dei lavori da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione e ogni altra indicazione che il Direttore dei Lavori ritenga necessaria all'esecuzione dell'intervento.

La programmazione dei lavori riportati in ogni singolo ordinativo disposto dal DL dovrà essere tale da impegnare una squadra composta da due operatori per almeno una giornata conteggiata in 6 ore effettive di lavoro al netto del tempo necessario agli approvvigionamenti e per gli spostamenti per raggiungere la sede di intervento. Ogni ordinativo sarà relativo a una sola sede di intervento. L'impresa appaltatrice potrà a sua discrezione suddividere l'intervento in frazioni di giornata fermo restando la data di ultimazione definita con l'ordinativo.

In deroga a quanto sopra riportato, limitatamente a 10 interventi per anno solare, sono ammessi ordinativi per interventi di durata stimata inferiore alle 6 ore effettive.

Qualora l'Impresa ritenga improbabile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità al Direttore dei Lavori entro 5 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro.

In tal caso il Direttore dei Lavori potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito. Trascorsi i sopraddetti cinque giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.

Il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori relativi alla manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell'ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

La ripresa sarà ordinata dal Direttore dei Lavori non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.

Nel caso in cui l'impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio, ordinerà all'impresa di eseguirli entro i successivi 10 giorni. Trascorso tale termine verranno applicate le penali di cui all'art. 23, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi trenta giorni, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore.

Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l'Impresa dovrà essere dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.

L'Impresa è tenuta ad informare il Direttore dei Lavori di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, l'Impresa stessa interverrà immediatamente, in accordo con il medesimo.

La stessa disciplina si attua anche in relazione a interventi non programmati di modesta entità che si rendessero necessari nella durata dell'accordo quadro.

b) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)

Le prestazioni di manutenzione urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dal Direttore dei Lavori, e destinati a salvaguardare o a ripristinare le condizioni di sicurezza degli immobili. Per l'esecuzione delle prestazioni richieste al presente paragrafo, l'Impresa dovrà avere l'immediata disponibilità, secondo le esigenze dell'Agenzia, degli operatori e dei mezzi completi di idoneo personale.

Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisorie, gli edifici in cui si sono riscontrate anomalie.

Successivamente, su indicazione della Direzione Lavori l'impresa dovrà provvedere alla riparazione definitiva del danno, di qualunque tipologia esso sia previa la quantificazione complessiva dell'intervento computata a misura.

L'impresa è tenuta a fornire all'atto della stipula dell'accordo quadro (o della consegna sotto riserva di legge) il nominativo del responsabile tecnico con relativo numero telefonico cui inoltrare le chiamate, in orario di servizio da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 mentre al di fuori dell'orario di servizio le segnalazioni dovranno essere inviate via email a specifico indirizzo indicato dall'appaltatore in avvio del servizio.

L'inizio dell'intervento deve avvenire entro un tempo congruo e indicato nell'ordinativo variabile secondo le specifiche necessità. In caso di ritardato intervento sarà facoltà dell'Agenzia applicare le penali previste all'art. 23 del presente capitolato speciale di appalto. In caso di situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o la salvaguardia delle cose il tempo di primo intervento

deve essere strettamente limitato al minimo utile per raggiungere il luogo della segnalazione con le attrezzature necessarie. Trascorso un ritardo di sei ore senza che gli operatori siano giunti sul posto, l'Agenzia ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra ditta, con riserva di eventuale rifusione dei danni e risoluzione contrattuale.

Art. 9 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Speciale integrano quelle contenute nell'Elenco Prezzi nello stesso richiamato. In caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni contenute nell'Elenco Prezzi. Si precisa che tutte le norme tecniche richiamate negli articoli degli Elenchi Prezzi, comprese le prescrizioni tecniche a cui detti elenchi fanno riferimento, hanno carattere vincolante. Nell'esecuzione delle attività è carico dell'appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell'arte.
2. La Direzione Lavori ove possibile concederà all'appaltatore l'uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L'uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale. Tutti gli ordinativi riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio (rientranti nell'oggetto dell'accordo quadro) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell'appaltatore, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell'ottica dell'esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell'arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.
3. L'acqua e l'energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall'appaltatore unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d'uso. L'appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase) L'appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all'eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.
4. I materiali e le apparecchiature che l'appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. Salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi dell'Elenco Prezzi allegato. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'appaltatore dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico funzionale che estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. Per quanto concerne, in

particolare, i materiali di finitura quali rivestimenti, pavimenti, serramenti, apparecchi igienico sanitari, ecc., l'appaltatore dovrà tempestivamente fornire adeguati campioni; dopo la loro approvazione, su richiesta dovranno essere depositati in locale indicato dalla Direzione Lavori che ne servirà per verificare l'idoneità della fornitura. La Direzione Lavori avrà facoltà di scegliere tipo di finitura e colore tra tutti quelli in produzione, senza variazioni di prezzo. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla Direzione Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all'allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento. I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.

5. Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall'appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose. Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte. Prima dell'approvvigionamento in cantiere e dell'utilizzo dovranno essere fornite alla stazione appaltante le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare. I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero. Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'accordo quadro, l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell'appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a tutti i disposti, gli obblighi e le prescrizioni previste dal D.Lgs. 22/97 s.m.i.. In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l'appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori copia del formulario. L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all'appaltatore l'uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche. Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell'appaltatore. Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono compresi negli articoli di Elenco Prezzi, salvo diversamente disposto, a seguito di cui sarà corrisposto il pagamento mediante l'apposito articolo dell'Elenco Prezzi allegato.

Art. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all'appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).
4. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
5. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
6. L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell'avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
7. I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono:

- a) Per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, per la loro manutenzione, per gli infortuni, le assicurazioni sociali ed accessorie di ogni genere, per le spese di illuminazione del cantiere in caso di lavori notturni o in luoghi oscuri, le spese generali e l'utile di impresa.
- b) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti al loro uso, comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, il carburante, i lubrificanti, gli oli, i grassi ed i consumi di ogni genere, il personale

- necessario con tutti gli oneri del punto "a", gli oneri relativi ai periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile di impresa;
- c) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, carico, trasporto, scarico, dazi, cali, perdite, sprechi, rotture ecc., nessuna eccettuata, per darli integri e pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. Sono comprese altresì le spese generali e l'utile di impresa;

L'offerta presentata, fatto salvo quanto previsto all'art.6, deve intendersi comprensiva degli ulteriori oneri derivanti:

- dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori;
- dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere;
- dal raggiungimento del cantiere e dalla formazione del cantiere stesso; non saranno computate in alcun modo economie che contemplino tempi di raggiungimento del cantiere e/o pause derivanti dallo spostamento del cantiere, né economie per fermi macchina;
- dalla fornitura e posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale sia orizzontale che verticale provvisoria ai sensi di legge, compreso la segnaletica per l'illuminazione/segnalazione di cantieri notturni, l'acquisizione di autorizzazioni/ordinanze, necessarie per eseguire i lavori richiesti in conformità alle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in materia di viabilità stradale;
- dalla necessità di essere reperibile ed intervenire con le modalità ed i tempi indicati all'art.8 del presente capitolato.

I prezzi offerti sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

Art. 12 PAGAMENTI

I pagamenti all'Impresa esecutrice sono effettuati per stati d'avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore a Euro 5.000,00 (Euro cinquemila), compresa la quota degli oneri di sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5%. In ogni caso è emesso uno stato d'avanzamento e relativo certificato di pagamento utile al pagamento di una rata di acconto entro il 31 dicembre di ogni anno solare;

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di stato di avanzamento entro il 31 dicembre di ogni anno e alla liquidazione del conto finale.

All'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell'Impresa e disporrà il pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo ordinativo a conclusione dell'accordo quadro, accertata con apposito verbale; il Responsabile del procedimento

ne darà immediato avviso all'affidatario ed il conto finale stesso dovrà essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'affidatario entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione a quest'ultimo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

CAPO 2° CONTRATTO

Art. 1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo avverrà secondo quanto consentito dall'art.51 – comma 2 – lett. a) della legge di conversione n.108/2021 che modifica ed integra il D.L. n.77/2021. L'offerta economica sarà formulata, dalla ditta invitata a presentare offerta, sotto forma di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente capitolato.

L'affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l'aggiudicatario decade dall'affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento.

Art. 14 CAUZIONI E GARANZIE

1. CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Agenzia.
2. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI L'affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00=. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i dipendenti della Stazione Appaltante. La garanzia assicurativa prestata dall'affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 15 NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- d) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l'affidatario dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136

del 2010. La mancata esposizione della tessera di riconoscimento comporta inadempimento contrattuale.

Art. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 50% dell'importo dell'accordo quadro e comunque nei limiti del 50% di ogni singolo ordinativo.

Al momento di ogni singolo ordinativo l'appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto ai sensi dell'art.105 comma 2 del D. lgs 50/2016 qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

L'affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell'evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate o concesse sotto forma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016.

CAPO 3°

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 CONSEGNA DEI LAVORI

Tenuto conto della necessità di poter disporre di un operatore economico per gli interventi manutentivi sugli immobili strategici e rilevanti, la consegna dei lavori, sarà disposta entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, fermo restando che il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata.

Art. 18 RAPPRESENTANTE DELL'AFFIDATARIO SUI LAVORI – PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

L'accordo quadro dovrà indicare:

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;

- la persona o le persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del credito relativo ad ogni ordinativo (contratto attuativo dell'accordo quadro), il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

Art. 19 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'affidatario:

- a) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- b) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- c) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni;
- d) L'affidatario deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori.
- e) le spese per l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
- f) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna degli eventuali cantieri.
- g) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione Lavori.
- h) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei Lavori nonché di tutte quelle lavorazioni non verificabili dopo la loro esecuzione.
- i) Onere per la tenuta in cantiere di un brogliaccio con annotate le lavorazioni e dimensioni di opere successivamente non più ispezionabili o visionabili.
- j) È a carico dello stesso affidatario il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione Appaltante.
- k) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- l) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

- m) Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante e l'affidatario è tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi.
- n) Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.

Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi di ogni singolo ordinativo.

Art. 20 PIANI DI SICUREZZA

La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori relativi all'ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

L'affidatario, prima dell'inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavoro. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'affidatario può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al

Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento ne dà ordine scritto all'affidatario, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Art. 22 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'affidatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale.

Qualora l'affidatario, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 23 PENALI IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di accordo quadro che si attualizza mediante singoli ordinativi, in caso di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singolo lavoro, per lavori di manutenzione programmata e/o interventi non programmati di modesta entità, sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dei lavori relativi all'ordinativo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo dell'ordinativo stesso.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. In caso di pronto intervento (manutenzione urgente) in ritardo rispetto ai tempi previsti:
 - a. € 150,00 (euro centocinquanta/00) entro le prime due ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all'art. 8;
 - b. € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) dopo le prime due ore ed entro le prime quattro ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all'art. 8;

- c. € 600,00 (euro seicento/00) dopo quattro ore ed entro le prime sei ore di ritardo rispetto ai tempi di intervento di cui all'art. 8. Oltre le sei ore rispetto ai tempi indicati all'art. 8, il ritardo sarà considerato mancato intervento.

Il mancato intervento di manutenzione urgente sarà assimilato a tutti gli effetti a "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e potrà comportare la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 24 ULTIMAZIONE DEI SINGOLI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Trattandosi di accordo quadro che si attua mediante singoli ordinativi, al termine dei singoli lavori ordinati e in seguito a richiesta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, accerta l'ultimazione dei lavori e procede alla presa in consegna anticipata, nelle more dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione contestualmente al verbale di ultimazione lavori relativi all'ordinativo.

Art. 25 ULTIMAZIONE DI TUTTI I LAVORI E TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione dell'accordo quadro il Direttore dei Lavori provvederà a redigere un certificato di regolare esecuzione complessivo, che sarà debitamente approvato dalla Stazione Appaltante.

CAPO 4°

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell'appaltatore si rinvia all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Agenzia si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:

- violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- violazione degli obblighi contenuti all'art. 8 e conseguenti penalità previste all'art. 23;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge;
- la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa;
- le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.

L'Agenzia procederà alla contestazione scritta, tramite PEC degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

L'Agenzia comunicherà all'Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l'Agenzia avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l'Agenzia, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

Art. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi

delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

Art. 28 RECESSO

La stazione appaltante può in ogni momento recedere dal contratto nei modi e tempi previsti all'art. 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore può esercitare il suo diritto al recesso unilaterale motivato previo preavviso, inviato a mezzo pec almeno tre mesi prima rispetto alla data indicata per la conclusione anticipata delle attività. In ogni caso l'appaltatore garantisce il completamento delle lavorazioni in corso alla data di recesso.

Art. 29 CONTROVERSIE

Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Udine.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 30 RISERVATEZZA

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

F.to

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giovanni Rodà